

TI_GERICHTE 15.2001.10 vom 12. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.10

FR: TI_GERICHTE 15.2001.10 du 12 février 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.10 del 12 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühlh , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Nell'esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l'organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

E. 2

Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FUCT n. 1 del 2/2001 pag. 74 ss.). Da tale data la nuova Tabella risulta applicabile anche a quei pignoramenti di salario iniziati sotto l'imperio della Tabella del

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.